

Atto scansionato

L'Ufficio aveva invocato l'inammissibilità dei ricorsi perché, tra l'altro, gli atti di impugnazione non erano nativi digitali ma mera scansione di atti analogici firmati digitalmente, e mancava inoltre la conformità con i ricorsi depositati in giudizio, essendo questi firmati digitalmente.

Lesione del diritto di difesa

L'articolo 22 comma del Dlgs 546/1992 prevede l'inammissibilità solo «se l'atto depositato nella segreteria della Corte non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto» e quindi se idonea a ledere effettivamente «il diritto di difesa della controparte».

Il mancato rispetto di specifiche telematiche non invalida il deposito

Cgt II grado Lombardia

L'atto deve però essere regolarizzato nei termini perentori decisi dal giudice

Massimo Romeo

Non è inammissibile il ricorso notificato come scansione e non come atto nativo digitale perché «la violazione delle norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice». Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza n. 2361 del 13 settembre 2024).

La disputa tra contribuente e fisco concerneva due avvisi di liquidazione della maggiore imposta scaturen-

ti dalla revoca dell'agevolazione sull'acquisto di un immobile come «prima casa» e sul correlato mutuo agevolato, in quanto il primo risultava già proprietario di altra abitazione sita nello stesso Comune. Con separati ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione, la parte privata aveva evidenziato come l'immobile già posseduto fosse inagibile ed inabitabile e che, pertanto, non impediva la reiterazione dell'agevolazione.

L'Ufficio aveva invocato l'inammissibilità dei ricorsi perché, tra l'altro, gli atti di impugnazione non erano nativi digitali ma mera scansione di atti analogici firmati digitalmente, e mancava inoltre la conformità con i ricorsi depositati in giudizio, essendo questi firmati digitalmente.



Il caso riguardava la scansione del ricorso che non costituiva atto nativo digitale

Per la Corte non è causa di inammissibilità la notificazione del ricorso "scansionato" perché l'articolo 16 bis, comma 3 del Dlgs 546/92, già nella formulazione introdotta dall'articolo 16 Dl 119/2018, non prevede l'inammissibilità per il mancato rispetto delle forme previste o richiamate. Peraltro, l'articolo 156 comma 2 del codice di procedura civile dispone che «non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge» e «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato». A ciò i giudici hanno correlato il principio per il quale il deposito dell'atto introduttivo con modalità differenti da quelle di legge è «vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale o del contraddittorio» (Cass. Civ. 9464/21).

Non è inoltre causa di inammissibilità dei ricorsi la diversità della modalità della sottoscrizione digitale tra i ricorsi notificati all'Ufficio e quelli depositati nella segreteria del giudice. L'articolo 22 comma del Dlgs 546/1992 prevede l'inammissibilità solo «se l'atto depositato nella segreteria della Corte non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto». Tale disposizione, precisano i giudici, deve essere interpretata nel senso che la mancanza di conformità può assumere rilevanza soltanto se concerne aspetti sostanziali degli atti, tali da evidenziarne una diversità di contenuto idonea a ledere il diritto di difesa della controparte.

La recente riforma del processo tributario (Dlgs 220/2023) ha introdotto poi nell'articolo 16 bis il comma 4 bis, secondo cui la violazione delle disposizioni e delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico «non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice».